

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI

Giorni rispetto alla votazione	Adempimenti	Riferimenti normativi
Entro il 55° giorno antecedente la	Fissazione da parte del Ministero dell'Interno della data di svolgimento delle elezioni.	Art. 3 l. 7 giugno 1991, n. 182
Entro il 45° giorno antecedente la votazione	Pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi con cui si comunica agli elettori la data di svolgimento delle elezioni e dell'eventuale turno di ballottaggio.	Art. 18 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali	Obbligo per i comuni di mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi.	Art. 19 l. 10 dicembre 1993, n. 515
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Inizio del divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28
Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto	Nelle trasmissioni informative riconducibili ad una testata giornalistica di telegiornali o giornali radio, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni la loro presenza è vietata.	Artt. 20 e 1 l. 10 dicembre 1993, n. 515

<p>Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto</p>	<p>Divieto di fornire in qualunque trasmissione radio-televisiva, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. Questo divieto vale per le trasmissioni radio-televisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti.</p>	<p>Art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28</p>
<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali</p>	<p>La comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.</p> <p>Gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;</p> <p>b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;</p> <p>c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione in caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi.</p>	<p>Art. 4 l. 22 febbraio 2000 n. 28</p>

<p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni</p>	<p>Obbligo per gli editori di quotidiani e periodici, che intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, di darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro.</p> <p>Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico-elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati. <p>La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati.</p>	<p>Art. 7 l. 22 febbraio 2000, n. 28</p>
<p>Entro il 5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi</p>	<p>Termine per la presentazione della domanda da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in uno dei comuni al voto con cui si richiede l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per poter esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo (limitatamente alla candidatura come consigliere comunale) per le elezioni comunali.</p>	<p>Art. 3 d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197</p>
<p>Tra il 33° e il 30° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Definizione da parte della giunta comunale degli spazi da destinare all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti elettorali da parte delle liste che partecipano all'elezione o di soggetti esterni.</p> <p>Gli spazi destinati alle liste partecipanti alle elezioni verranno suddivisi assegnando ad ognuna uno spazio di 2mt per 1mt, seguendo l'ordine di ammissione delle liste.</p> <p>Gli spazi destinati a soggetti diversi verranno attribuiti a chi ne abbia fatto apposita richiesta entro il 34° giorno antecedente la votazione.</p> <p>Nel caso in cui entro il 34° giorno antecedente la votazione non siano ancora state comunicate le liste ammesse, la ripartizione degli spazi tra le liste verrà effettuata entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse.</p>	<p>Artt. 2-5 l. 4 aprile 1956, n. 212</p>

Dal 30° giorno antecedente la votazione	Inizio della propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murari, purché effettuata negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. È vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, fatta eccezione per annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi, per pubblicazioni di presentazione dei candidati e per la presentazione dei programmi elettorali. È altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, e il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.	Art. 6 l. 4 aprile 1956, n. 212 Art. 29 l. 25 marzo 1993, n. 81
Dal 30° giorno antecedente la votazione	Inizio della possibilità di tenere riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.	Art. 7 l. 24 aprile 1975, n. 130

Dalle ore 8 alle ore 20 del 30° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 29° giorno antecedente la votazione

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Vanno presentate le candidature alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, con le necessarie sottoscrizioni e l'apposita dichiarazione di presentazione. Con la lista di candidati al consiglio comunale devono essere presentati anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. Per tutti i candidati va presentata anche la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura (contenente la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle clausole di incandidabilità previste dalla legge) e il certificato di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano. Di tutti i candidati (sindaco e consiglieri comunali) compresi nella lista devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita. Per i candidati alla carica di consigliere comunali cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea dev'essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini. È necessario inoltre presentare un contrassegno di lista, anche figurato, in triplice esemplare. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco è affiancato da un unico contrassegno. Nei comuni più grandi, è affiancato dal/i contrassegno/i delle liste a lui collegate. Il contrassegno non può essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da altri partiti o gruppi politici, non può contenere simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e non può riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ogni candidatura a sindaco è collegata con una lista di candidati consiglieri comunali, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè: da 5 a 6 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, da 6 a 7 nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, da 8 a 10 nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti e da 12 a 16 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti. In tutti i comuni nella formazione delle liste dev'essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. In particolare, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, all'interno della lista di candidati consiglieri comunali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato a sindaco, all'atto della presentazione della candidatura, deve specificare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Ognuna di queste liste deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi e cioè: da 11 a 16 nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti, da 16 a 24 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, da 21 a 32 nei comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore, da 24 a 36 nei comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti, da 27 a 40 nei comuni con popolazione tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti, da 32 a 48 nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti. All'interno della lista di candidati consiglieri comunali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Nessun candidato consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni se l'elezione avviene nello stesso giorno. All'atto della presentazione, ciascun sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in un altro comune. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio, designare i rappresentanti di lista presso i seggi e l'Ufficio centrale e di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco. Tale indicazione non è elemento essenziale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ma la mancata indicazione precluderà alle liste la possibilità di assistere alle operazioni di sorteggio e di nominare rappresentanti di lista. In tutti i comuni, la presentazione deve essere sottoscritta: da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori di comuni con più di 1.000.000 di abitanti; da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori di comuni con popolazione tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da almeno 350 e da non più di 700 elettori di comuni con popolazione tra 100.001 e 500.000 abitanti; da almeno 200 e da non più di 400 elettori di comuni con popolazione tra 40.001 e 100.000 abitanti; da almeno 175 e da non più di 350 elettori di comuni con popolazione tra 20.001 e 40.000 abitanti; da almeno 100 e da non più di 200 elettori di comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti; da almeno 60 e da non più di 120 elettori di comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti; da almeno 30 e da non più di 60 elettori di comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti; da almeno 25 e da non più di 50 elettori di comuni con popolazione tra 1.000 e 2.000 abitanti. Non è richiesta alcuna sottoscrizione per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. I sottoscrittori devono essere elettori del comune al voto (vanno presentati i relativi certificati) e nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Le sottoscrizioni devono essere autenticate e sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti dev'essere presentato anche un bilancio preventivo di spesa. Per tutti i comuni, la presentazione di tutti questi documenti deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale vengono effettuate le candidature. Il segretario comunale rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Art. 3 l. 25 marzo 1993, n. 81,

Artt. 28 e 32 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570,

Artt. 71-73 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

<p>Entro il 28° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Entro il giorno successivo alla presentazione delle liste la commissione elettorale circondariale verifica le liste presentate e le ricusa o le modifica ove previsto. I delegati di lista possono prendere visione delle scelte effettuate entro lo stesso giorno e presentarsi ad udienza con la commissione il 26° giorno antecedente la votazione. Contro tali decisioni i delegati possono ricorrere alla magistratura. Delle decisioni della commissione è data immediata comunicazione al Sindaco e al Prefetto.</p>	<p>Artt. 30, 31, 33 e 34 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570</p>
<p>Dalla data di presentazione delle candidature</p>	<p>Possibilità per le emittenti radiofoniche e televisive nazionali di trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e tra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f)) nessun soggetto politico può diffondere più di 2 messaggi in ciascuna giornata di programmazione; g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente. La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica. 	<p>Artt. 3 e 4 l. 22 febbraio 2000, n. 28</p>

<p>Entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi</p>	<p>Invio a cura dei comuni ai cittadini italiani residenti all'estero della cartolina-avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che l'elettore potrà ritirare il certificato elettorale presso l'ufficio comunale competente e che l'esibizione della cartolina darà diritto ad usufruire delle facilitazioni di viaggio per votare nel proprio comune di iscrizione.</p>	<p>Art. 6 l. 7 febbraio 1979, n. 40</p>
<p>Dal 15° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.</p>	<p>Art. 8 l. 22 febbraio 2000, n. 28</p>
<p>Entro l'8° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Obbligo per i sindaci di pubblicare nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto contenente i nomi dei candidati e le liste nell'ordine sorteggiato e i relativi contrassegni.</p>	<p>Artt. 31 e 34 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570</p>
<p>Dal 5° giorno antecedente la votazione</p>	<p>Apertura straordinaria degli uffici elettorali comunali per la consegna delle tessere elettorali dalle ore 9 alle ore 19 e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.</p>	<p>Art. 9 d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299</p>
<p>Entro il venerdì o il sabato o la mattina del giorno della votazione</p>	<p>Designazione dei delegati di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli uffici centrali da parte dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione delle candidature. L'atto di designazione dei delegati presso gli uffici elettorali di sezione dev'essere presentato al segretario del comune oppure direttamente a ciascun presidente di sezione purché prima dell'inizio della votazione. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici centrali va presentato entro gli stessi termini alla segreteria degli uffici stessi.</p>	<p>Art. 35 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570</p>

<p>Nel giorno antecedente la votazione e nei giorni stabiliti per le elezioni</p>	<p>Divieto di organizzare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e di affiggere nuovi manifesti di propaganda. Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200mt dall'ingresso delle sezioni elettorali.</p> <p>Fine della trasmissione su mezzi radio-televisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica.</p>	<p>Art. 9 l. 4 aprile 1956, n. 212 e artt. 4 e 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28</p>
---	--	---

<p>Giorno della votazione - Primo turno</p>	<p>Domenica dalle ore 7 sino alle ore 23</p>	<p>Artt. 48, 51 e 52 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 11 l. 25 marzo 1993, n. 81</p>
<p>Operazioni di scrutinio - Primo turno</p>	<p>Lo scrutinio comincia alle ore 14 del lunedì e prosegue senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.</p>	<p>Artt. 53-70 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 13 d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132</p>
<p>Giorno della votazione - Secondo turno</p>	<p>Domenica - Si vota dalle 7 alle 23</p>	<p>Artt. 71 e 72 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48, 51 e 52 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 11 l. 25 marzo 1993,</p>
<p>Operazioni di scrutinio - Secondo turno</p>	<p>Lo scrutinio comincia al momento della chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio devono proseguire senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.</p>	<p>Artt. 53-70 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 13 d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132</p>